

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3597

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NICOTRA, EMERENZIO BARBIERI, COSTA, CROSETTO, FERRO,  
DANIELE GALLI, LAINATI, LEZZA, LUPI, PATRIA, PERROTTA,  
RICCIOTTI, ROSSO, SANTORI, SANZA, SARDELLI, TESTONI,  
GIACOMO VENTURA, VITALI**

Modifica all'articolo 640 del codice di procedura civile,  
in materia di procedimento di ingiunzione

*Presentata il 28 gennaio 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, il procedimento di ingiunzione disciplinato dagli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile non esclude la possibilità che il richiedente, vistasi rigettata una richiesta di decreto ingiuntivo da un giudice, a distanza di qualche giorno ripresenti analoga richiesta, confidando che l'esame di questa seconda richiesta venga effettuato da altro giudice.

Tale sistema si presta ad una serie di irregolarità e di speculazioni in quanto

consente che la stessa richiesta sia esaminata più volte con soluzioni spesso diverse tra due o più giudici ignari l'uno e l'altro della decisione adottata dal collega.

Ragione questa che induce a modificare l'ultimo comma dell'articolo 640, che prevede che « Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria ».

Riteniamo che la presente proposta di legge meriti urgente esame ed approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. All'articolo 640 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Tale decreto esclude a pena di nullità la riproposizione di altra analoga richiesta, salvo che venga adita la via ordinaria ».

